

**Diritto, scienza e tecnica: la prospettiva del  
costituzionalista.**

**Recensione ad A. Iannuzzi, *Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione*,  
Napoli, Editoriale Scientifica, 2018**

*Alessandro Morelli*

L'impatto del sapere tecnico-scientifico sul diritto è stato indagato da diversi punti di vista e con differenti approcci metodologici. Lo studio monografico di Antonio Iannuzzi approfondisce il tema dallo specifico angolo visuale della scienza costituzionalistica, ruotando intorno all'interesse centrale di tale disciplina: il problema della limitazione giuridica del potere politico.

Per il potere la tecnica è uno strumento, ma anche un limite. Come ha efficacemente sottolineato Severino, nel XX e ancor più nel XXI secolo, le grandi ideologie occidentali, le "narrazioni" della modernità<sup>1</sup>, ma anche – possiamo aggiungere – i tanti populismi che agitano l'attuale scenario politico globale hanno visto e continuano a vedere nella tecnica un mezzo, anzi «il mezzo per eccellenza», dal quale dipenderebbe la stessa sopravvivenza dell'uomo sulla Terra. Le forze in conflitto si servono della tecnica per far prevalere i propri scopi su quelli dei loro antagonisti, ma nel far ciò esse finiscono con il tendere all'eliminazione di ogni ostacolo al potenziamento del mezzo, comprese le stesse finalità da cui erano state originariamente mosse. Da mezzo, la tecnica avrebbe finito così con il trasformarsi in scopo, «fondamentale e primario», verso il quale convergerebbero inevitabilmente tutte le

---

<sup>1</sup> Per usare una fortunata espressione di J.-F. Lyotard, *La condition postmoderne*, Paris, 1979, trad. it. *La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere*, Milano, 2014.

forze sociali<sup>2</sup>. È questo un capovolgimento che si sarebbe prodotto anche nel mondo del diritto, nella cui dimensione, come scrive Iannuzzi, i nuovi processi indotti dalla tecnica richiedono una «riflessione dogmatica altrettanto inedita», poiché il diritto «al cospetto della scienza si adatta e muta, innescando un processo di trasformazione dagli approdi ancora incerti»<sup>3</sup>.

La rete dei legami tra diritto, tecnica e potere presenta, d'altro canto, aspetti di notevole ambiguità, visto che la tecnica stessa può svolgere e, di fatto, svolge anche un importante ruolo di contenimento degli eccessi del potere. Come ha scritto Predieri, infatti, «le norme tecniche sono regole indispensabili ad un'economia poliarchica organizzata o sociale di mercato»; esse, adempiendo a una funzione di «eterocorrezione del mercato» e ponendosi a presidio di beni come la salute, la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori o l'ambiente, «hanno un ruolo di potere (o di contropotere) nell'equilibrio dei poteri»<sup>4</sup>.

Mezzo e limite, potere e contropotere: la tecnica assume, di volta in volta, un ruolo diverso.

Il rischio maggiore che, tuttavia, nella dimensione istituzionale, si corre è che il capovolgimento del diritto e delle sue categorie, indotto dall'evoluzione tecnologica, si traduca nell'incapacità delle stesse istituzioni democratiche di garantire i diritti separando i poteri, finalità scolpite nell'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Del resto, lo sviluppo incontrollato della tecnica è in grado di mettere in discussione perfino tali paradigmi fondanti il costituzionalismo moderno, alimentando la pericolosa illusione per cui l'applicazione ai processi deliberativi della politica di sofisticati strumenti tecnici farebbe venir meno la stessa esigenza di divisione dei poteri. Nelle forme di una nuova mitologia politica – quella della democrazia elettronica – tornerebbero così ad affermarsi gli schemi di

---

<sup>2</sup> E. Severino, *Il destino della tecnica*, Milano 1998.

<sup>3</sup> A. Iannuzzi, *Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione*, Napoli, 2018, p. 2.

<sup>4</sup> A. Predieri, *Le norme tecniche nello Stato pluralista e prefederativo*, in *Il diritto dell'economia*, 1996, p. 269 s., richiamato da A. Iannuzzi, *op. cit.*, p. 81.

una democrazia identitaria insensibile alle esigenze di tutela dei diritti degli individui e delle minoranze<sup>5</sup>.

Iannuzzi segue i percorsi di tale «capovolgimento» in alcune delle principali aree tematiche oggetto della scienza costituzionalistica: rispettivamente quelle dei rapporti tra autorità e libertà e tra organi costituzionali, del sistema delle fonti normative e della giustizia costituzionale.

Sul primo versante, si rileva che l'impatto che lo sviluppo tecnologico ha avuto sul mondo del diritto presenta aspetti del tutto analoghi alla globalizzazione, avendo concorso con quest'ultima al processo di «erosione della statualità» in atto da tempo (A. Iannuzzi, *op. cit.*, 68). Un processo, quest'ultimo, che è stato forse un po' troppo enfatizzato, se si considera che, da un lato, in ampie aree del globo – quelle nelle quali non sono state recepite le categorie politiche occidentali – non si può nemmeno parlare di una crisi dello Stato e della sua sovranità e, dall'altro lato, che tale crisi non sembra riguardare comunque il modello statale, ma alcune specifiche concretizzazioni dello stesso, visto che ogni comunità che mira ad affermare la propria indipendenza continua ad aspirare, in genere, al riconoscimento di una sovranità statale<sup>6</sup>. E, tuttavia, ciò premesso, è certamente vero che la tecnicizzazione del diritto ha sensibilmente ridimensionato la connotazione statale di quest'ultimo, sia per la «vocazione transnazionale delle norme tecniche», la quale mette in crisi la distinzione dei confini tra «esterno» e «interno», sia per la capacità della stessa tecnica di rompere la dicotomia pubblico/privato, presupposta dalla dogmatica giuspubblicistica tradizionale (*op. cit.*, 29 ss.). Quanto al primo fenomeno, le esigenze di regolamentazione della scienza e della tecnica sono espresse in un linguaggio universale e hanno una proiezione che travalica i confini nazionali, potendo essere soddisfatte, per lo più, sul piano del diritto internazionale e di quello sovranazionale. Per quanto riguarda, invece, il secondo fenomeno, il confine tra pubblico e privato è continuamente superato in tutti quei casi in cui

---

<sup>5</sup> On tema, cfr. G. Azzariti, *Critica della democrazia identitaria*, Bari-Roma, 2005; Id., *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, Bari-Roma, 2013.

<sup>6</sup> Sul punto, G. de Vergottini, *La persistente sovranità*, in *Consulta Online, Studi*, 2014 e, se si vuole, A. Morelli, *La riscoperta della sovranità nella crisi della globalizzazione*, *ivi*, 1/2018, p. 97 ss.

norme imposte da autorità pubbliche rinviino, al fine d'integrare la propria disciplina o d'individuare standard utili a valutare determinati comportamenti o procedimenti di produzione di beni e servizi, a norme tecniche prodotte da enti privati o ancora in quei casi nei quali gli atti legislativi contengano discipline di carattere generale, da specificarsi in un momento successivo mediante rinvii denotati da più ampie formule come lo «stato delle conoscenze tecniche e scientifiche» e simili (*ivi*, 66).

Tali fenomeni, come emerge dall'approfondita trattazione di Iannuzzi, trovano un inquadramento persuasivo nella teoria romaniana della pluralità degli ordinamenti giuridici e non appaiono estranei alla cornice dei principi costituzionali, potendo essere intesi come manifestazione di quella sussidiarietà orizzontale che ora ha un riconoscimento espresso nell'art. 118, co. 4, Cost. Ciò nondimeno, il rischio maggiore della progressiva tecnicizzazione del diritto è che le "aperture" (al diritto esterno e al privato) che essa comporta indeboliscano le garanzie ordinamentali poste a presidio dei diritti fondamentali e dei beni costituzionali toccati dalla stessa normazione tecnica, la prima garanzia essendo data, infatti, dal rispetto delle forme e delle procedure pubbliche di produzione del diritto, che, con il progresso tecnico-scientifico, lasciano sempre più spazio a forme alternative di normazione.

Il problema del possibile *deficit* di garanzie si coglie anche nella dimensione delle fonti del diritto, poiché il settore della regolazione tecnica gode di alcune importanti deroghe all'ordine costituzionale delle competenze e al principio di legalità sostanziale (*ivi*, 94). Se, infatti, da un lato, lo sviluppo tecnologico ha promosso un processo di concentrazione e verticalizzazione del potere di normazione, che ha eroso le competenze normative delle Regioni a favore dello Stato e quelle delle prime e del secondo a favore dell'Unione europea, dall'altro lato, la giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito che la riserva di legge non è violata allorché, nelle materie coperte da quest'ultima, l'attribuzione da parte del legislatore di una potestà normativa o provvedimentale ad altre autorità sia vincolata al rispetto di «criteri tecnici» inerenti a determinate discipline e conoscenze.

Nella medesima dimensione, un altro fenomeno degno di nota è quello dell'emersione del principio di preferenza per il regolamento (specialmente per quello ministeriale) nella predisposizione della

disciplina tecnica, motivata dal carattere estremamente specialistico di quest'ultima, che richiede conoscenze che l'istituzione parlamentare non è in grado di assicurare: «nell'attuale forma di governo – scrive ancora Iannuzzi – solo il complesso Governo-pubbliche amministrazioni, godendo di un'estesa articolazione tecnico-amministrativa, sembra poter adeguatamente disporre di quell'insieme di conoscenze necessarie sia per filtrare le disposizioni tecniche europee nel nostro ordinamento, sia per porre regole tecniche nell'ordinamento interno» (*ivi*, 133). Il fattore tecnico, pertanto, concorre in misura notevole al rafforzamento del ruolo del potere esecutivo nei rapporti intercorrenti tanto con quello legislativo quanto con l'Unione europea, con la conseguente accentuazione di uno squilibrio da molto tempo in atto nella dinamica ordinamentale.

A ciò si aggiungono le carenze, da più parti ripetutamente denunciate in dottrina, che si riscontrano sul piano della procedimentalizzazione della normazione tecnica, mancando procedure specifiche di normazione nel settore, idonee ad assicurare l'apporto di organismi tecnico-scientifici composti da specialisti competenti e autonomi.

La prospettiva di analisi del costituzionalista finisce con il mettere in luce soprattutto i numerosi problemi che, sul piano delle garanzie, presenta un ordinamento il cui assetto non appare del tutto adeguato alle esigenze di una società dominata dalla scienza e dalla tecnica (anche se, come subito si dirà, si riscontrano segnali di un'importante inversione di tendenza anche su questo versante). Il che risulta evidente dall'analisi della massima tutela prevista dal sistema: quella della giustizia costituzionale.

Sempre più di frequente il Giudice delle leggi si trova a dover affrontare questioni in cui il fattore tecnico-scientifico ha una rilevanza centrale. In questi casi, peraltro, in presenza di questioni scientifiche controverse su cui sussistano profonde divisioni nella comunità degli specialisti (oltre che nella società civile, trattandosi, per lo più, di questioni "eticamente sensibili"), la Corte ha affermato che la decisione ultima spetta al legislatore, «interprete della volontà della collettività» (così sent. Cost., 22 marzo 2016, n. 84 punto 11 del *Considerato in diritto*), le cui scelte in tale ambito risulteranno costituzionalmente sindacabili soltanto in base al criterio di ragionevolezza.



Carenze degne di nota si riscontrano, poi, sul versante processuale e, in particolare, in riferimento sia all'insufficienza del contraddittorio nei giudizi di costituzionalità vertenti su questioni tecnico-scientifiche sia allo scarso uso dei poteri istruttori da parte della Corte costituzionale. Condivisibili appaiono, al riguardo, le proposte di Iannuzzi: l'allargamento del contraddittorio attraverso il ricorso alla figura dell'*amicus curiae*, un soggetto privo dello *status* di parte processuale che può intervenire in giudizio poiché in grado di fornire elementi utili al sindacato di costituzionalità; un possibile, cauto rafforzamento dell'uso dei poteri istruttori attraverso il coinvolgimento della comunità scientifica (e, in particolare, di enti e associazioni di scienziati specialisti nei settori di volta in volta interessati dal giudizio). Tale coinvolgimento perseguirebbe, da un lato, «il più ampio pluralismo delle voci»; dall'altro, consentirebbe la ricerca del consenso attraverso il soccorso della *kuhniana* «scienza normale» (ivi, 201)<sup>7</sup>. Soluzioni che, pertanto, gioverebbero alla legittimazione dell'organo di giustizia costituzionale.

In una prospettiva più ampia, l'accurato studio di Iannuzzi suscita importanti interrogativi proprio riguardo a quest'ultimo profilo: quello del rapporto tra fattore tecnico-scientifico e legittimazione (e, quindi, giustificazione) del potere nello Stato costituzionale. In dottrina, si è da tempo messo in luce, infatti, come la scienza costituisca una delle fonti di legittimazione delle decisioni adottate dai pubblici poteri (insieme a quella proveniente dai valori costituzionali e a quella derivante dal consenso popolare<sup>8</sup>).

È, tuttavia, ricorrente la tentazione di affermare una legittimazione "monistica" del sistema, tutta incentrata sul solo consenso popolare, che rischierebbe di produrre una degenerazione dell'assetto democratico verso una forma di «oclocrazia», un dominio

---

<sup>7</sup> Su quest'ultimo concetto T.S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago, 1970, trad. it. *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Torino, 1999, p. 29.

<sup>8</sup> A. Spadaro, *Sulle tre forme di "legittimazione" (scientifica, costituzionale e democratica) delle decisioni nello Stato costituzionale contemporaneo*, in A. D'Aloia (a cura di), *Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale*, Atti del seminario di Parma svoltosi il 19 marzo 2004, Torino, 2005, p. 569 ss. e spec. p. 575 ss.

totalitario della massa<sup>9</sup>. Un esito al quale l'involuzione istituzionale in senso populista potrebbe oggi condurre<sup>10</sup>.

Numerosi segnali parrebbero rilevare che la crisi di legittimazione sia ancor più ampia e che coinvolga lo stesso ruolo della scienza nella dimensione sociale. Sarebbe questo l'esito di quel processo di erosione del paradigma stesso della verità nel quale si sarebbe tradotta, in definitiva, l'epoca della postmodernità: affermata (anche se non dimostrata) l'inesistenza dei fatti e ridotta la realtà a un mero conflitto tra interpretazioni, si sarebbe così giunti alla conclusione che la sola interpretazione rilevante sarebbe quella del più forte<sup>11</sup>. Le implicazioni di tale nuovo paradigma sul rapporto tra autorità e libertà appaiono evidenti.

L'ordinamento costituzionale vigente possiede alcuni importanti strumenti utili a fronteggiare la degenerazione in atto, a condizione che permangano i presupposti culturali necessari alla sopravvivenza delle istituzioni liberaldemocratiche. L'adozione di ulteriori garanzie come quelle prospettate nello studio di Iannuzzi richiederebbe ovviamente l'effettiva volontà politica d'introdurle. Nell'assenza di quest'ultima, indefettibile rimane la funzione della comunità scientifica, che sola può continuare a rappresentare realisticamente i rischi dei processi in corso e a prospettare soluzioni plausibili ai problemi sociali.

[24.01.2019]

---

<sup>9</sup> Ancora A. Spadaro, *op. cit.*, p. 577 e, *amplius*, dello stesso A., *Contributo per una teoria della Costituzione*, I, *Fra democrazia relativista e assolutismo etico*, Milano, 1994.

<sup>10</sup> Su tale rischio si veda ora A. Ruggeri, *Crisi della rappresentanza politica e "Stato giurisdizionale" (nota minima su un'annosa e irrisolta questione)*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 23/2018, spec. 7 ss.

<sup>11</sup> M. Ferraris, *Manifesto del nuovo realismo*, Bari-Roma, 2012, p. 3 ss.